



Decisione/1376/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5219/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5219/TFNSVE/2025-2026, 5219 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. BADESSE-MONTERIGGIONI (matricola 963999) contro la società A.S.D. ROSIA (matricola 951547) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BERTI MATTEO (matricola 2209786), SCAGNETTI GIULIO (matricola 2063615) e PAGLIANTINI ANDREA (matricola 4326507);

In data 29 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD BADESSE MONTERIGGIONI ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD ROSIA al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori BERTI MATTEO, SCAGNETTI GIULIO e PAGLIANTINI ANDREA.

Dalla documentazione depositata in atti e da quella acquisita da questo Ufficio si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i suddetti calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Peraltro, il premio relativo ai calciatori BERTI e SCAGNETTI si riferisce alla stagione 2023/2024 per la quale il termine per



richiedere il premio è spirato il 28 febbraio 2026 e quindi sul punto la domanda è prescritta.

Il premio deve quindi essere quantificato in euro 68,00 (sessantotto/00) solo per il calciatore PAGLIANTINI, come da relative attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti (primo contratto lavoro sportivo e successivo prolungamento).

Alla udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la parziale fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore PAGLIANTINI ANDREA, nella misura di euro 68,00 (sessantotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai